IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. 133

DI DATA: 07/06/2022

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO CLINICO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE) E AREA SCIENCE PARK. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☐ impegno

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020, n. 58, avente a oggetto "Convenzione Quadro di collaborazione strategica a lungo termine tra Università degli Studi di Trieste e Area Science Park. Approvazione";

DATO ATTO che:

- in data 18 settembre 2020 l'Università degli Studi di Trieste e Area Science Park hanno stipulato la suddetta Convenzione Quadro, con cui hanno inteso sancire il raggiungimento di un'intesa basata sul comune interesse a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, opportunità e iniziative sinergiche nel campo dell'innovazione tecnologica e sociale, del trasferimento, tecnologico e di *know how*, nonché della valutazione di impatto delle soluzioni innovative e applicate, instaurando un rapporto di collaborazione strategica a lungo termine;

- la stessa Convenzione Quadro prevede all'art. 2, comma 2, che competerà alle Direzioni delle Parti individuare di comune accordo i progetti e le iniziative atti al conseguimento dell'obiettivo generale della Convenzione stessa, consistente nello svolgimento di attività in ambiti di comune interesse, tra cui figura la "Ricerca e sviluppo in ambito biologico e medico preclinco e traslazionale";

PRESO ATTO che:

- in data 31 ottobre 2021 è giunto a conclusione il progetto del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università degli Studi di Trieste intitolato "*Ruolo del microbiota, pattern molecolari e caratteristiche radiologiche nelle malattie gastrointestinali ed epatobilio-pancreatiche: dalla diagnosi alla terapia. Verso la medicina di precisione e un approccio decisionale personalizzato*", avente come scopo l'approfondimento delle tematiche relative alla descrizione del microbiota in soggetti con malattie epato-bilio pancreatiche e gastrointestinali, attraverso tecniche di NGS, che ha previsto l'applicazione di algoritmi bioinformatici di analisi dati;

- nell'ambito del suddetto progetto, il Dipartimento ha anche esteso gli obiettivi sullo studio del carcinoma del colon-retto (CRC) e specialmente sull'esame comparato del microbiota, realizzando il sequenziamento massivo specifico del microbiota di 1536 campioni in un'unica *run* attraverso un sistema di sequenziamento di ultima generazione, dotato di caratteristiche di processività, velocità e flessibilità uniche nel suo genere, che ne fanno lo stato dell'arte per il *Next Generation Sequencing* 16S in termini di resa (numero di *read*) e affidabilità (qualità delle *read*), che utilizza lo strumento denominato *NovaSeq 6000*;

DATO ATTO che:

- il summenzionato strumento *NovaSeq 6000*, installato presso l'edificio Q1 del Campus di Basovizza, è presente nella Piattaforma di Genomica ed Epigenomica di Area Science Park, realizzata nell'ambito del Sistema Argo con l'obiettivo di generare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in grado di aumentare il *networking* e il coordinamento di realtà scientifiche regionali e nazionali;
- le strumentazioni di *Next Generation Sequencing* di Area Science Park sono, inoltre, supportate da una potente infrastruttura IT in grado di processare i dati provenienti dai sequenziatori, consentendo l'operatività e la scalabilità della Piattaforma con un adeguato dimensionamento in termini di capacità di calcolo e spazio di archiviazione;

ATTESO che con riferimento alle predette dotazioni, il suddetto Dipartimento ha proposto ad Area Science Park di realizzare in collaborazione il sequenziamento massivo specificatamente indirizzato all'analisi del microbiota dinanzi menzionato di campioni biologici di soggetti con malattie epato-bilio-pancreatiche e gastrointestinali e carcinoma del colon-retto (CRC), opportunamente selezionati in base a parametri clinici di gravità e demografici, oltre che dei soggetti-controllo;

CONSIDERATO l'interesse di Area Science Park ad aderire alla proposta di collaborazione scientifica del Dipartimento, in quanto funzionale alla realizzazione di attività di ricerca in ambito Genomica, che permettono di migliorare l'utilizzo della strumentazione mediante lo studio di determinate tecniche di analisi dei risultati dei *run* e che si correlano con le attività in *data science*, illustrate nel Piano Triennale di Attività 2022-2024 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022, n. 24, che ne prevede la realizzazione congiunta con il mondo accademico;

PRESA VISIONE del testo dell'accordo di collaborazione scientifica tra il suddetto Dipartimento e Area Science Park, attuativo di Convenzione Quadro e allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, avente a oggetto la realizzazione di attività di ricerca, per mezzo del sequenziamento massivo di 1536 campioni di DNA attraverso la tecnica NGS del 16S (regioni V3-V4), specificatamente indirizzata al solo sequenziamento e analisi del microbiota (meta-genomica) e ritenuto di adottarlo;

VISTO l'art. 61, comma 2, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ente, secondo il quale "nelle materie in cui la competenza del Direttore Generale sia stata delegata a un Dirigente dell'Ente, anche mediante attribuzione della relativa capacità di spesa, questi esercita direttamente l'attività negoziale, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento";

DATO ATTO che in applicazione della norma dinanzi citata il suddetto accordo di collaborazione scientifica sarà sottoscritto dal Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica dell'Ente, dott. Stefano Cozzini;

DATO ATTO, altresì, che la presente disposizione non comporta impegno di spesa;

DISPONE

di adottare il testo dell'accordo di collaborazione scientifica, attuativo di Convenzione Quadro e allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, avente a oggetto la realizzazione di attività di ricerca con il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica dell'Ente, dott. Stefano Cozzini.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
07.06.2022
15:32:57
GMT+00:00

ELENCO ALLEGATI:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO CLINICO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE) E AREA SCIENCE PARK

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO

TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE E AREA SCIENCE PARK

Università degli Studi di Trieste – Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede operativa presso Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447 - 34149 Trieste, rappresentato dal Direttore prof. Nicolò de Manzini, ivi domiciliato per le funzioni

e

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito denominata "**Area Science Park**"), con sede in Località Padriciano 99 – 34149 Trieste, rappresentata dal Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica dott. Stefano Cozzini, ivi domiciliato per le funzioni

congiuntamente indicati anche come le "Parti" e disgiuntamente la "Parte"

premesso che

- in data 18 settembre 2020 l'Università degli Studi di Trieste e Area Science Park hanno stipulato una Convenzione Quadro, con cui hanno inteso sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse con l'obiettivo di dare attuazione a iniziative sinergiche nell'ambito di un rapporto di collaborazione strategica a lungo termine;
- con la sottoscrizione della predetta Convenzione le Parti hanno assunto l'impegno di promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nel campo dell'innovazione tecnologica e sociale, del trasferimento, tecnologico e di *know how*, nonché di valutazione di impatto delle soluzioni innovative e applicate e, più precisamente, negli ambiti di comune interesse elencati in via esemplificativa nell'articolo 2, comma 1, della Convenzione stessa,

tra cui figura la “Ricerca e sviluppo in ambito biologico e medico preclinco e traslazionale”;

- in data 31 ottobre 2021 è giunto a conclusione il progetto di interesse del Dipartimento intitolato “*Ruolo del microbiota, pattern molecolari e caratteristiche radiologiche nelle malattie gastrointestinali ed epatobilio-pancreatiche: dalla diagnosi alla terapia. Verso la medicina di precisione e un approccio decisionale personalizzato*”, avente quale responsabile scientifico il prof. Iebba e come scopo l’approfondimento delle tematiche relative alla descrizione del microbiota in soggetti con malattie epato-bilio pancreatiche e gastrointestinali, attraverso tecniche di NGS, che ha previsto l’applicazione di algoritmi bioinformatici di analisi dati;

- nell’ambito dello stesso progetto, il Dipartimento ha anche esteso gli obiettivi sullo studio del carcinoma del colon-retto (CRC) e specialmente sull’esame comparato del microbiota, realizzando il sequenziamento massivo specifico del microbiota di 1536 campioni in un’unica run attraverso un sistema di sequenziamento di ultima generazione, dotato di caratteristiche di processività, velocità e flessibilità uniche nel suo genere, che ne fanno lo stato dell’arte per il *Next Generation Sequencing* 16S in termini di resa (numero di *read*) e affidabilità (qualità delle *read*), che utilizza lo strumento denominato *NovaSeq 6000*;

- il summenzionato strumento *NovaSeq 6000*, installato presso l’edificio Q1 del Campus di Basovizza, è presente nella Piattaforma di Genomica ed Epigenomica di Area Science Park, realizzata nell’ambito del Sistema Argo con l’obiettivo di generare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in grado di aumentare il *networking* e il coordinamento di realtà scientifiche regionali e nazionali;

- la suddetta Piattaforma e le relative *core facility* sono gestite da Area

Science Park con approccio *open access* e consentono di svolgere:

- o attività di ricerca e *training*, con l'obiettivo di far avanzare in modo significativo la conoscenza su aspetti importanti della genetica e in particolare dell'epigenetica, settore trainante della ricerca biologica e biomedica, in quanto la *core facility* offre strumentazione a supporto della ricerca di base, traslazionale e clinica, con lo scopo di condividere risorse e tecnologie avanzate per l'utilizzo comune e multidisciplinare, nonché di concretizzare le conoscenze teoriche in attività sperimentali, e con l'effetto di favorire il "*training through research*", tramite il quale sempre più ricercatori possono sviluppare competenze nell'utilizzo e nelle applicazioni della strumentazione di ultima generazione;
- o attività di *service*, rivolta a gruppi di ricerca, Aziende Ospedaliere, IRCCS o imprese, con l'obiettivo di offrire processi, tecnologie e servizi innovativi nel campo della genomica ed epigenomica a beneficio dell'individuo e al servizio della salute o di valorizzare i risultati prodotti e trasferirli in contesti di sperimentazione clinica e/o industriali;

- le strumentazioni di *Next Generation Sequencing* di Area Science Park sono, inoltre, supportate da una potente infrastruttura IT in grado di processare i dati provenienti dai sequenziatori, consentendo l'operatività e la scalabilità della Piattaforma con un adeguato dimensionamento in termini di capacità di calcolo e spazio di archiviazione;
- con riferimento alle predette dotazioni, il Dipartimento ha proposto ad Area Science Park di realizzare in collaborazione il sequenziamento massivo specificatamente indirizzato all'analisi del microbiota dinanzi menzionato di campioni biologici di soggetti con malattie epato-bilio-pancreatiche e gastrointestinali e carcinoma del colon-retto (CRC), opportunamente selezionati in

base a parametri clinici di gravità e demografici, oltre che dei soggetti-controllo, finalizzato a:

- o incrementare la conoscenza di *biomarker* descrittivi e predittivi del CRC in maniera più esaustiva rispetto agli attuali standard di letteratura effettuati su casistiche esigue;
- o sperimentare una preparazione automatica dei campioni, specificatamente indirizzata all'analisi del microbiota, in termini di *library*, aumentando così il potere di risoluzione per le specie meno rappresentate nei campioni di DNA che provengono da distretti corporei noti per la povertà di specie batteriche (biopsie, sangue), e per questo ad alto contenuto informazionale, ma scarsamente studiato;
- o pubblicare tre articoli sul CRC e uno sulle malattie del fegato;
- o gettare le basi per la richiesta di ulteriori *grant* nazionali e internazionali, in cui si preveda il sequenziamento massivo del microbiota utilizzando il *NovaSeq 6000*;
- o vagliare la condivisione delle conoscenze bioinformatiche applicate all'analisi del microbiota attraverso cicli di seminari formativi organizzati congiuntamente dalle Parti;

- Area Science Park ha manifestato l'interesse ad aderire alla proposta di collaborazione scientifica del Dipartimento, in quanto funzionale alla realizzazione di attività di ricerca in ambito Genomica, che permettono di migliorare l'utilizzo della strumentazione mediante lo studio di determinate tecniche di analisi dei risultati dei *run* e che si correlano con le attività in *data science*, illustrate nel Piano Triennale di Attività 2022-2024 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022, n. 24, che ne prevede la realizzazione congiunta con il mondo accademico;

- coerentemente con le pattuizioni contenute nell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della Convenzione Quadro tra esse conclusa, le Parti hanno pertanto convenuto di regolare le modalità attuative della loro collaborazione scientifica a mezzo del presente accordo attuativo, in cui indicare e disciplinare i termini e le modalità dei rispettivi impegni;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse al presente accordo formano parte integrante e sostanziale di esso.

Articolo 2

Disciplina dei rapporti tra le Parti

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

a) nella Convenzione Quadro al quale il presente accordo dà attuazione;

b) nel presente accordo attuativo;

c) in tutte le normative che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

Articolo 3

Oggetto

1. Il presente accordo ha a oggetto la realizzazione delle attività di ricerca di cui in premessa, per mezzo del sequenziamento massivo di 1536 campioni di DNA attraverso la tecnica NGS del 16S (regioni V3-V4) specificatamente indirizzata al solo sequenziamento e analisi del microbiota (meta-genomica), nell'ambito di un rapporto di collaborazione scientifica tra il Dipartimento e Area Science Park.

Articolo 4

Impegni delle Parti e modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a realizzare congiuntamente le attività di cui all'art. 3 del presente accordo.

2. In relazione alle attività da svolgere, Area Science Park si impegna, in particolare, a:

a) eseguire le attività di analisi nel rispetto delle procedure operative standard e delle direttive del Dipartimento;

b) comunicare al Dipartimento i risultati derivanti dalle attività di analisi dei campioni trasferiti nel rispetto di quanto pattuito all'articolo 5 del presente accordo.

3. In relazione alle attività di cui al presente accordo, il Dipartimento si impegna, in particolare, a:

a) trasferire ad Area Science Park i campioni biologici dei soggetti arruolati nel progetto di cui in premessa, onde consentire l'esecuzione delle analisi previste, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 5 del presente accordo.

b) eseguire le attività di analisi dei dati forniti nel rispetto delle procedure operative standard e delle direttive del Dipartimento;

4. Le Parti si impegnano a collaborare compatibilmente con le proprie risorse, avvalendosi del proprio personale e, qualora reputino necessario reperire particolari professionalità funzionali ad attività specifiche, anche di soggetti esterni.

5. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

Articolo 5

Trasferimento dei campioni biologici

1. Nel trasferimento dei campioni biologici previsto dall'art. 4, comma 3, lett.

a) del presente accordo, il Dipartimento si impegna a:

a) raccogliere tutti i campioni biologici oggetto del progetto di cui in premessa gestendo in proprio i rapporti con tutti i soggetti terzi coinvolti (pazienti e istituzioni) e curare il successivo trasferimento del materiale ad Area Science Park per la conduzione delle analisi con spese e rischi a proprio carico;

b) garantire l'anonimizzazione di tutti i campioni biologici messi a disposizione di Area Science Park, assegnando un codice di identificazione a ciascuno di essi, in modo che non siano associabili ad alcun paziente o corredati da qualsiasi informazione clinica che consenta di risalire all'identità del paziente stesso;

c) assicurare di disporre di tutta la modulistica relativa all'ottenimento del consenso informato da parte dei pazienti arruolati nel progetto, anche per ciò che riguarda il trattamento dei dati personali a essi riferiti;

d) gestire e custodire la documentazione originale relativa ai soggetti arruolati nel progetto per il periodo previsto dalla normativa vigente;

e) conformarsi alle istruzioni fornite da Area Science Park per la preparazione e la spedizione dei campioni biologici;

2. Area Science Park prende atto e accetta che nessuna clausola del presente accordo le attribuisce alcun diritto sui campioni biologici messi a disposizione dal Dipartimento, che dovranno essere utilizzati al fine esclusivo di realizzare il progetto di cui in premessa, e prende atto, altresì, che gli stessi saranno anonimizzati mediante l'attribuzione di un codice di identificazione univoco.

3. Area Science Park, inoltre, si impegna a:

a) utilizzare i campioni biologici esclusivamente per lo svolgimento delle analisi di cui al presente accordo, in particolare per la sola estrazione strumentale all'analisi di 16S rDNA a scopo di metagenomica, e comunque in conformità alla

normativa applicabile e alle direttive impartite dal Dipartimento;

b) utilizzare, per ogni comunicazione dei risultati delle analisi al Dipartimento, il codice di identificazione univoco assegnato a ogni campione;

c) eseguire il test di qualità su ciascun campione, necessario per valutarne l'effettiva processabilità, e, in caso di esito negativo, informarne il Dipartimento;

d) non cedere a terzi i campioni biologici o il materiale da esso derivato;

e) distruggere i campioni biologici, il materiale genetico e i campioni non utilizzati entro trenta giorni dalla scadenza del presente accordo, dando conferma scritta della distruzione al Dipartimento.

4. Salvo quanto espressamente vietato dalla legge, Area Science Park dichiara che l'utilizzo, la conservazione e lo smaltimento del materiale avverranno sotto la sua esclusiva responsabilità, conformemente a quanto indicato nel presente Accordo.

5. Fermo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, è in ogni caso fatta salva l'ipotesi in cui sia responsabile il Dipartimento nei confronti di Area Science Park per danni a esso imputabili.

Articolo 6

Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati

1. Le conoscenze pregresse di una Parte (*background*) sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima, così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività di ricerca di cui al presente accordo (*sideground*) rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati. Il presente accordo non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.

2. Fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli autori o inventori, la

titolarità dei risultati delle attività di ricerca di cui al presente accordo, generati da Area Science Park mediante l'utilizzo e l'analisi dei campioni biologici forniti dal Dipartimento, ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, verrà disciplinata a mezzo di atti separati dal presente accordo in considerazione degli effettivi apporti di ciascuna Parte nel raggiungimento dei risultati stessi. In caso di riconosciuta titolarità congiunta dei risultati, tali atti separati dovranno, in particolare, regolare le modalità di protezione, gestione e sfruttamento dei medesimi.

3. I risultati delle attività di ricerca di cui al presente accordo, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza.

4. Il personale di Area Science Park e del Dipartimento avrà il diritto di utilizzo di qualsivoglia risultato di cui ai commi 2 e 3 per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, tenendone debitamente informata l'altra Parte.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nel presente accordo potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata del presente accordo.

Articolo 7

Pubblicazione e divulgazione di risultati

1. I risultati e i dati prodotti nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente accordo dovranno essere pubblicati secondo il paradigma *open access* e *open data*.

2. Le pubblicazioni aventi a oggetto i risultati della collaborazione scientifica tra le Parti saranno effettuate congiuntamente, riportando nominativo e afferenza

degli autori, qualora si tratti di risultati ottenuti con contributi omogenei e non distinguibili, e/o di risultati realizzati e costituiti da contributi autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria. In tutti gli altri casi, nonché in successive pubblicazioni effettuate autonomamente dal Dipartimento basate e/o citanti a qualsiasi titolo dati e/o risultati della collaborazione, dovrà essere riconosciuto espressamente il contributo di Area Science Park nel conseguimento degli stessi utilizzando la seguente menzione: "*Le attività sono state svolte presso la Piattaforma di Genomica e con il contributo di Area Science Park nell'ambito del Sistema ARGO*".

3. Le Parti convengono di garantire un'adeguata visibilità al presente accordo. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie del presente accordo e delle attività intraprese o realizzate sulla base di esso dovranno essere previamente concordate tra le Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le attività di ricerca di cui al presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

Articolo 8

Impegni di confidenzialità

1. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e collaboratori a vario titolo la massima confidenzialità su tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito del presente accordo e della collaborazione con esso instaurata, nonché sui dati, informazioni e risultati delle

attività di ricerca di cui al presente accordo, che siano identificate come tali in maniera tangibile (di seguito indicate per brevità “Informazioni Confidenziali”).

2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Confidenziali, che siano state identificate in maniera tangibile come tali, fornite e/o rivelate dall’altra Parte o che abbia comunque acquisito nell’esecuzione delle attività di ricerca di cui al presente accordo.

3. Ciascuna delle Parti si impegna, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall’altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
- conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di ricerca di cui al presente accordo; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli impegni di confidenzialità previsti dal presente accordo;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall’altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e

con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività di ricerca di cui al presente accordo.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti e supporti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

5. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione dal presente accordo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività di ricerca di cui al medesimo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione dal presente accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

7. La violazione degli impegni di confidenzialità a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente accordo. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente accordo si considererà risolto al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Articolo 9

Protezione dei dati personali

1. Ciascuna Parte precisa che i dati personali dei dipendenti, ricercatori, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nel corso della stipulazione e attuazione del presente accordo saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, contenuta nel Regolamento n. 2016/679/UE e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), unicamente allo scopo di dare attuazione al presente accordo, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa.

2. Ciascuna Parte, nell'ambito delle attività di ricerca di cui al presente accordo, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa citata al comma 1 del presente articolo, non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

3. Le Parti danno atto che le attività di ricerca di cui al presente accordo, stante la pattuizione di cui all'art. 5 in punto anonimizzazione dei campioni, non genereranno né comporteranno il trattamento di categorie particolari di dati

personali di cui all'art. 9 del Regolamento n. 2016/679/UE e, in particolare, di dati relativi alla salute, di natura diagnostica o prognostica, riguardanti singole persone fisiche. Considerata la metodologia di preparazione dei campioni per sequenziamento a scopi di metagenomica di cui in premessa, le Parti danno, altresì, atto che in relazione alle attività di ricerca di cui al presente accordo non sono in alcun modo previsti la generazione e il trattamento di dati relativi al genoma di persone fisiche.

4. Qualora la realizzazione delle attività di ricerca di cui al presente accordo comporti il trattamento di dati personali e, in particolare, di dati relativi alla salute di interessati vulnerabili (pazienti), da parte di una delle Parti, quest'ultima dovrà trattarli nel rispetto delle normative vigenti. Nel caso in cui nell'attuazione del progetto vengano utilizzati da parte di una delle Parti dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero dati personali raccolti da tutte le Parti, queste ultime assumeranno le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in qualità di titolari autonomi, ovvero determineranno con separato atto le rispettive responsabilità quali contitolari del trattamento ovvero responsabili. In ogni caso, i dati generati dal presente Accordo non potranno in alcun modo essere comunicati o trasferiti a terzi in Italia o all'estero, se non perché inclusi in una pubblicazione scientifica congiunta.

Articolo 10

Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività di

ricerca di cui al presente accordo.

2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente accordo presso la sede dell'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 11

Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività di ricerca di cui al presente accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

2. Le attività di ricerca di cui al presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di ricerca di cui al

presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.

4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

a) valutazione dei rischi per le rispettive attività;

b) sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;

c) informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;

d) fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

5. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano fin d'ora a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che il proprio personale che svolgerà delle attività di ricerca di cui al presente accordo e che verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso

terzi).

Articolo 12

Oneri finanziari

1. Le Parti danno atto che l'esecuzione del presente Accordo non implica alcun trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra esse, né comporta alcun onere finanziario specifico a loro carico, in quanto ciascuna utilizzerà strutture, attrezzature, materiali e personale di propria appartenenza.

2. Coerentemente con la previsione del comma 1 del presente articolo, ciascuna Parte si impegna a sostenere i costi di esecuzione delle attività di ricerca previste a proprio carico dal presente accordo.

3. In relazione a eventuali sviluppi di ulteriori attività derivate dal presente accordo, le Parti potranno individuare e condividere eventuali canali di finanziamento a cui accedere.

Articolo 13

Referenti delle Parti

1. Le Parti designano ciascuna un referente per l'attuazione del presente accordo:

- il referente per conto di Area Science Park è il dott. Stefano Cozzini;
- il referente per conto del Dipartimento è il prof. Valerio Iebba.

2. I referenti di cui al comma 1 del presente articolo indiranno degli incontri periodici finalizzati a definire i termini e le condizioni di esecuzione del presente accordo, nonché a identificare le figure professionali da coinvolgere nell'esecuzione delle attività di ricerca di cui al presente accordo e il loro ruolo.

3. I referenti di comune accordo:

a) stabiliranno una modalità di reportistica, al fine di monitorare l'utilizzo delle

risorse di cui al presente accordo;

b) formuleranno proposte finalizzate alla migliore attuazione della loro collaborazione.

4. Ciascun referente per la parte di propria competenza:

a) manterrà periodicamente informato l'Ente di appartenenza sull'andamento delle attività esecutive del presente accordo;

b) si adopererà per garantire l'adempimento degli impegni assunti dalle Parti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente accordo;

c) si attiverà tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi.

Articolo 14

Durata

1. Il presente accordo avrà una durata di un anno a far data dall'ultima sottoscrizione digitale, con possibilità di proroga mediante scambio di comunicazioni inviate via PEC almeno quindici giorni prima della scadenza.

Articolo 15

Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.

2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a

porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.

3. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 16

Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

2. Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a uniformarsi al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), al Codice di Comportamento dei Dipendenti e al Codice Etico, ove adottato, in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, in quanto applicabili ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività di ricerca di cui al presente accordo.

3. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di

lavoro;

- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

4. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 17

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- Dipartimento: dsm@pec.units.it

o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

Articolo 18

Modifiche all'Accordo

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche al presente accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

2. Qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e le finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 19

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 2, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto convenzionale, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), pt. 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

Articolo 20

Attività negoziale

1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Articolo 21

Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

2. Nessuna spesa deriva dal presente accordo.

3. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta

di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A- tariffa parte I del DPR n. 642/1972 è a carico di Università di Trieste ed è assolta da quest'ultima Parte in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 410481 del 1993.

4. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università di Trieste

Il Direttore di Dipartimento prof. Nicolò de Manzini

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Il Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica dott. Stefano Cozzini

**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.